

## Edizione di martedì 25 Giugno 2019

### AGEVOLAZIONI

**Gli incentivi 4.0 e la conversione in Legge del Decreto Crescita**  
di Debora Reverberi

### IVA

**Requisito dell'indipendenza dell'attività al vaglio della Corte UE**  
di Marco Peirolo

### AGEVOLAZIONI

**Arriva il taglio dell'accisa per i microbirrifici**  
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

### CONTENZIOSO

**Il rateizzo in pendenza di giudizio non costituisce rinuncia al ricorso**  
di Angelo Ginex

### AGEVOLAZIONI

**Monitoraggio dei consumi energetici tra iper e super ammortamento**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

## AGEVOLAZIONI

---

### **Gli incentivi 4.0 e la conversione in Legge del Decreto Crescita**

di Debora Reverberi

**La conversione in Legge del D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita)**, che ha introdotto le “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, conferma, con alcune modifiche, gli incentivi fiscali a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Si analizza nel dettaglio l’attuale quadro di incentivi fiscali 4.0, come emerge dalle **schede di lettura al D.L. 34/2019 del 19.06.2019**, precisando che l’operatività dei nuovi incentivi resta vincolata alla prossima emanazione del relativo **decreto ministeriale attuativo**.

- **Reintroduzione del superammortamento**

Resta confermata senza modifiche la reintroduzione del superammortamento **dall’01.04.2019** nella medesima percentuale del **30%** prevista per il 2018 dalla **L. 205/2017** (c.d. **Legge di Bilancio 2018**) e con lo stesso **perimetro applicativo**.

L’agevolazione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi **effettuati dall’1.04.2019 al 31.12.2019 o entro il 30.06.2020 alle due usuali condizioni: ordine accettato** dal fornitore e **acconto versato** pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, da verificarsi al 31.12.2019.

Come già disposto dalla Legge di Bilancio 2018, restano **esclusi dal superammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Rispetto alle norme previgenti, l’**articolo 1 D.L. 34/2019** introduce un inedito tetto di **2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili**, oltre il quale non si applica la maggiorazione del costo ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

- **Nuova Sabatini**

Restano confermate, **con una sola modifica sui soggetti legittimati ad erogare i finanziamenti agevolabili**, le novità apportate dal Decreto Crescita alla “Nuova Sabatini”.

La misura di sostegno **consente alle Pmi di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti**

in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche 4.0, ottenendo un contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

**Le novità** introdotte dal Decreto Crescita hanno la finalità di potenziare e semplificare le modalità operative di applicazione della misura:

- **valore massimo del finanziamento** concedibile a ciascuna impresa beneficiaria **euro 4.000.000,00**,
- introduzione di **un'autocertificazione dell'impresa sugli investimenti realizzati**,
- **erogazione del finanziamento in unica soluzione per importi non superiori a 100.000,00 euro**.

L'[articolo 20 D.L. 34/2019](#) è stato modificato presso le Commissioni di merito con l'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche agli **altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'[articolo 106 D.Lgs. 385/1993](#) (Tub)**, che statutariamente operano nei confronti delle Pmi.

- **Sostegno alla ricapitalizzazione delle Pmi**

L'[articolo 21 D.L. 34/2019](#) dispone l'estensione dei contributi previsti dalla "Nuova Sabatini" anche alle Pmi costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento, previo impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

**Confermata senza modifiche** l'applicazione del contributo statale in misura rafforzata rispetto alla classica "Nuova Sabatini", fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla applicabile normativa europea in materia, rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento a un tasso annuo del:

1. **5% per le micro e piccole imprese;**
2. **3,575% per le medie imprese.**

- **Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare**

**Resta confermata, con alcune modifiche**, la nuova agevolazione prevista all'[articolo 26 D.L. 34/2019](#) a sostegno dei progetti di R&S per la **riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare**, finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

Nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito è stato **soppresso il limite massimo di tre soggetti co-proponenti ed è stata inserita la previsione della previa indicazione del soggetto**

capofila.

I **progetti di R&S** agevolabili devono essere **finalizzati alla riconversione produttiva** delle attività economiche, **tramite sviluppo di tecnologie abilitanti** *Key Enabling Technologies* (c.d. *KETs*).

In sede referente è stato aggiunto, alle fattispecie previste, il **richiamo alle tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentarne le quote di recupero e di riciclo.**

- *Digital trasformation*

È confermata, con **numerose modifiche**, anche la nuova **agevolazione “digital transformation”**, per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi secondo **il paradigma 4.0**, introdotta all'[articolo 29, commi 5 e seguenti, D.L. 34/2019](#).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato specificato che i **progetti di trasformazione tecnologica** e digitale delle Pmi debbano essere **coerenti con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021** e che il decreto attuativo del Mise debba essere adottato sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

Oltre al sostegno alla realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0, l'incentivo spetta con **riferimento alle seguenti soluzioni tecnologiche digitali:**

- **soluzioni tecnologiche digitali di filiera** finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori,
- **software**,
- piattaforme e applicazioni digitali per la **gestione e il coordinamento della logistica** con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio,
- altre tecnologie quali **sistemi di e-commerce**, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange*, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store *customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*.

**L'importo di spesa minima**, originariamente fissato in euro 200.000, è **ridotto a euro 50.000**.

**Sono stati inoltre apportati ampliamenti all'ambito applicativo soggettivo.** Tra i potenziali beneficiari, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, rientrano le **imprese del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali**, anche al fine di una maggiore accessibilità per i soggetti disabili.

**Inoltre è stato modificato il limite di accesso dei ricavi delle vendite e delle**

**prestazioni** conseguiti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato **ad un importo pari almeno a euro 100.000** (anziché euro 500.000).

**Infine è stata inserita la possibilità di presentazione congiunta di un progetto R&S da un numero massimo di 10 imprese**, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un *DIH-digital innovation hub* o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione.

**Nella seguente tavola sinottica** sono riepilogati requisiti ed entità degli incentivi sopra descritti, con **evidenza, in grassetto, delle novità apportate in sede di conversione del Decreto Crescita:**

**D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) modificato in sede di conversione in Legge**



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI  
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### **Requisito dell'indipendenza dell'attività al vaglio della Corte UE**

di Marco Peirolo

Il membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, **se non agisce sotto la propria responsabilità e non sopporta neppure il rischio economico della propria attività**, risulta privo di soggettività passiva Iva **per carenza del requisito dell'indipendenza**, richiesto dagli [articoli 9 e 10 Direttiva 2006/112/CE](#).

È la conclusione raggiunta dalla **Corte di giustizia UE** nella [causa C-420/18 del 13 giugno 2019](#), volta a stabilire se sia configurabile **l'esercizio di un'attività economica in modo indipendente** da parte del membro del consiglio di vigilanza, con conseguente insorgenza, nei suoi confronti, della soggettività passiva dell'Iva.

La nozione di **soggetto passivo**, così come definita dalla **normativa unionale**, è molto ampia.

Come previsto, infatti, dall'[articolo 9, par. 1, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE](#), per soggetto passivo s'intende *“chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”*.

Al fine, quindi, di stabilire se il predetto membro del consiglio di vigilanza si qualifichi come soggetto passivo è necessario verificare, in primo luogo, **se svolge un'attività economica** e, in secondo luogo, **se tale attività sia svolta in modo indipendente**.

Riguardo al primo aspetto, relativo all'**economicità dell'attività**, l'[articolo 9, par. 1, comma 2, Direttiva 2006/112/CE](#) chiarisce che *“si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate”* e che *“si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”*.

In questo contesto, lo “sfruttamento” si riferisce, in conformità al principio che il sistema comune dell'Iva deve essere **neutrale**, a tutte quelle **operazioni**, qualunque sia la loro forma legale, **dirette ad ottenere un reddito su base continuativa** (**causa C-8/03, BBL; causa C-77/01, EDM; causa C-306/94, Régie dauphinoise; causa C-186/89, Van Tiem**).

Secondo il **consolidato orientamento della Corte di giustizia**, la nozione di **“attività economica”** è molto ampia e ha **carattere oggettivo** nel senso che l'attività è considerata, di per sé, **a prescindere dai suoi scopi o risultati** (**causa C-263/11, Ain?rs R?dlihs; causa C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr; cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03, Optigen e**

a.; causa C-230/94, *Enkler*; causa C-235/85, Commissione/Paesi Bassi).

Nel caso di specie, affermano i giudici dell'Unione, “*un'attività come quella di cui trattasi deve essere qualificata come «economica», poiché presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore dell'operazione*” (si veda anche la [causa C-421/17, Polfarmex](#)).

Come precisato dalla sentenza, “*è irrilevante, al riguardo, la circostanza che tale retribuzione sia fissata non già in funzione di prestazioni personalizzate, bensì in modo forfettario e su base annua*” (si veda la [causa C-182/17, Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit](#)).

Passando ad esaminare l'aspetto dell'**esercizio indipendente dell'attività**, è necessario verificare se il **membro del consiglio di vigilanza** sia escluso da imposizione ai sensi dell'[articolo 10 Direttiva 2006/112/CE](#), in quanto la condizione che l'attività economica sia esercitata in modo indipendente **non ricorre** per “*i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro*”.

Il vero tema, in proposito, è quello di stabilire se tale soggetto svolga l'attività in **nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità**, nonché se assuma il **rischio economico** legato all'esercizio dell'attività. In caso positivo, infatti, l'attività assume carattere **indipendente**, non essendo caratterizzata da alcun **vincolo di subordinazione gerarchica** ([causa C-276/14, Gmina Wroclaw](#)).

Nella fattispecie, l'attività del **membro del consiglio di vigilanza della fondazione** è caratterizzata dall'**assenza di vincoli di subordinazione gerarchica** nei confronti dell'organo direttivo della fondazione e del consiglio di vigilanza.

Come rilevato dal giudice del rinvio, nell'esercizio delle sue funzioni di membro del consiglio di vigilanza della fondazione in questione, il ricorrente **non agisce né in nome proprio, né per proprio conto, né sotto la propria responsabilità**.

Dallo **statuto della fondazione**, infatti, emerge che “*l'attività di membro di questo consiglio di vigilanza comporta, in taluni casi, la rappresentanza, sul piano giuridico, della fondazione, il che implica il potere di impegnare quest'ultima su tale piano. Inoltre, il giudice del rinvio precisa che i membri del citato consiglio di vigilanza non possono esercitare individualmente i poteri conferiti a tale consiglio e che essi agiscono per conto e sotto la responsabilità del consiglio medesimo. Emerge quindi che i membri del consiglio di vigilanza della fondazione interessata non sostengono individualmente né la responsabilità derivante dagli atti di questo consiglio adottati nell'esercizio della rappresentanza legale della fondazione di cui trattasi, né quella che può sorgere a titolo di danni causati a terzi nell'esercizio delle loro funzioni e che, pertanto, essi non agiscono sotto la propria responsabilità*”.

Inoltre, **l'attività del membro del consiglio di vigilanza**, diversamente da quella

dell'imprenditore, è caratterizzata dall'**assenza di qualsiasi rischio economico**. Sul punto, i giudici UE osservano che *“un siffatto membro percepisce una retribuzione fissa che non dipende né dalla sua partecipazione alle riunioni né dalle ore di lavoro che egli ha effettivamente svolto. Pertanto, a differenza di un imprenditore, egli non esercita un'influenza significativa né sulle entrate né sulle spese (...). Per di più risulta che una negligenza commessa dal membro di un siffatto consiglio di vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni non può incidere direttamente sulla retribuzione di tale membro, posto che, secondo lo statuto della fondazione in questione, una siffatta negligenza può comportare la revoca di quest'ultimo soltanto dopo che è stata osservata una procedura particolare”*.

In definitiva, **il membro del consiglio di vigilanza della fondazione, non agendo sotto la propria responsabilità e non sopportando neppure il rischio economico della propria attività, non risulta qualificabile come soggetto passivo Iva per carenza del requisito dell'indipendenza**.

Seminario di specializzazione  
**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Arriva il taglio dell'accisa per i microbirrifici**

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

È stato **finalmente emanato il D.M.** con il quale viene **abbattuta l'accisa** dovuta sulla **birra** da parte dei **microbirrifici** e non solo.

L'[articolo 1, commi 689–691, L. 145/2018](#), la cd. **Legge di bilancio per il 2019**, infatti, ha stabilito, oltre alla **riduzione**, con decorrenza **dal 1° gennaio 2019** dell'aliquota di **accisa sulla birra a euro 2,99 per ettolitro** e per grado-Plato in luogo dei **precedenti 3,02**, anche un **ulteriore ribasso del 40%**, nel caso di birra prodotta dai **birrifici artigianali** di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962](#), con una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri.

Soggetti beneficiari, come detto, sono *in primis*, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lett. b\), D.M. 04.06.2019](#), i **microbirrifici: fabbriche che producono non più di 10.000 ettolitri** su base annua.

Inoltre, per essere considerati tali, è necessario:

- essere legalmente ed economicamente **indipendenti da altri birrifici**;
- utilizzare per la produzione **impianti “indipendenti”** da altri;
- la birra deve essere il frutto di un **processo di lavorazione integrato** a partire dalla realizzazione del mosto.

Sono inoltre interessati dal **taglio dell'accisa ordinaria**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 3, D.M. 04.06.2019](#), anche le **piccole birrerie nazionali**, da intendersi quali fabbriche di birra, regolarmente in possesso della **licenza fiscale** e che, oltre a possedere i **requisiti standard** previsti per i **microbirrifici**, non producono più di 10mila ettolitri.

L'[articolo 8, comma 3, D.M. 04.06.2019](#) estende ulteriormente i soggetti cui si rende applicabile l'**accisa ridotta**, introducendo anche i **soggetti nazionali** che hanno immesso al consumo della birra prodotta da **piccoli birrifici unionali**, a condizione che la produzione non sia superiore a **10mila ettolitri** e sussistano i medesimi requisiti richiesti per i **microbirrifici**.

Per poter fruire dell'agevazione è necessario adempiere ad alcuni **adempimenti burocratici**, in particolare, **microbirrifici** e **piccoli birrifici** ogni anno, nel termine del **31 gennaio** devono inviare **via pec**, all'**ufficio doganale competente** una **dichiarazione** in cui sono indicati **volumi della birra** presa in carico nel registro della birra condizionata o nel registro annuale di magazzino nell'anno precedente, mentre i **soggetti obbligati nazionali**, sempre con le medesime modalità, dovranno inviare una **dichiarazione riepilogativa dei codici accisa** e dei **quantitativi di birra immessi al consumo**.

Ma i **microbirrifici** devono rispettare anche altri **adempimenti burocratici**: tra questi, ad esempio, l'obbligo di **dichiarare le tipologie di birra** che si producono e relative **ricette comprensive dei dosaggi** delle materie prime, nonché indicazione dell'**acqua utilizzata** in ogni singola cotta.

Occorre peraltro ricordare che la **produzione di birra** rientra nel **reddito agrario**, in quanto compresa tra le **attività connesse di manipolazione e trasformazione** elencate nel **D.M. 13.02.2015**.

Quest'ultimo provvedimento, infatti, sancisce la **natura agricola della produzione di malto** (Ateco 11.06.0) e **birra** (Ateco 11.05.0) sempreché ottenuti **prevalentemente da prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo**.

Sul punto, tuttavia, non mancano **problematiche applicative** di non semplice soluzione.

E infatti, nel calcolo del **vincolo della prevalenza** dei cosiddetti **"prodotti-prodotti"**, ossia di quei beni che **derivano dall'attività primaria di coltivazione**, ci si scontra con il peculiare processo produttivo della birra.

È noto infatti che la birra si ottiene dalla combinazione di **acqua** e **malto d'orzo**, con l'eventuale aggiunta anche di **altri cereali**. Una volta portata a termine la **fermentazione** e la **trasformazione** dell'amido, occorre aggiungere il **luppolo**, una **pianta erbacea perenne**, la cui coltivazione è diffusa in **Germania**; molto meno nel nostro Paese.

I **birrifici "agricoli"**, che si avvalgono prevalentemente o esclusivamente di **cereali** coltivati per la **maltazione**, sono in molti casi costretti a **ricorrere all'esterno per l'approvvigionamento del luppolo**, in quanto non riescono ad autoprodurlo.

Come incide questo **acquisto sul rispetto della prevalenza**?

Una lettura strettamente coerente con le indicazioni delle due **circolari 44** (quella del 2002 sull'Iva e quella del 2004), sembrerebbe portare verso un **confronto valoriale: valore prodotto proprio** (es., orzo) **contro valore del prodotto di terzi** (luppolo).

In molti casi, però, l'esito del calcolo potrebbe essere a **sfavore del produttore**, essendo il **luppolo molto più costoso dell'orzo** o anche di qualsiasi altro cereale.

Si dovrebbe pertanto giungere a cancellare l'agrarietà della maggior parte dei birrifici, annullando così l'effetto della disposizione contenuta nel **D.M. 13.02.2015**.

Tuttavia, sulla questione **mancano** adeguati approfondimenti, sia da parte della **prassi** che della poca **dottrina** che si è occupata del sul tema.

E infatti, per tentare di argomentare in modo **coerente** con la **normativa**, occorre analizzare sul

piano tecnico il **processo produttivo e le materie prime impiegate**. Si scopre così che il **luppolo** non è un **ingrediente essenziale** per la produzione della birra, anche se **fondamentale** sia per attribuire ad essa **sapore**, sia per conservarne le caratteristiche nutritive ed organolettiche.

Posta in questi termini la questione, si potrebbe anche affermare che **l'aggiunta del luppolo** fa parte di quegli **elementi "accessori" alla produzione** che, intervenendo al termine del processo produttivo, **non caratterizzano la prevalenza**, la quale va invece verificata confrontando la **provenienza** delle materie prime utilizzate e trascurando quelle componenti che hanno semplice funzione conservativa, aromatizzante o migliorativa del gusto del prodotto.

Per fare un esempio speculare, a nessuno è mai venuto in mente di considerare la **pectina** o lo **zucchero** nel calcolo della **prevalenza di prodotti propri nella produzione di marmellate**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTENZIOSO

---

### ***Il rateizzo in pendenza di giudizio non costituisce rinuncia al ricorso***

di Angelo Ginex

In tema di contenzioso tributario, **non** implica, logicamente, di per sé alcuna **rinuncia** al ricorso, né la contestuale estinzione per cessazione della materia del contendere, la richiesta e l'ammissione al **pagamento rateale** del debito d'imposta posto a base della **cartella impugnata**, non determinando tale atto il venir meno dell'**interesse ad agire**.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 12244 del 09.05.2019](#).

La vicenda trae origine dall'opposizione avverso un **fermo amministrativo** e una **comunicazione di iscrizione ipotecaria**, unitamente alle cartelle di pagamento ad essi sottese, per difetto di notifica di queste ultime da parte di un contribuente.

Non sussistendo alcuna **prova** della **notificazione** degli atti impositivi, la domanda veniva accolta dai giudici di prime cure e a detta pronuncia seguiva conferma anche da parte dei giudici del gravame, atteso che, in assenza del versamento in atti delle prodromiche cartelle, non vi sarebbe stata dimostrazione delle relative notifiche.

Da ultimo, veniva precisato che non si poteva dare seguito alla richiesta della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, formulata dall'Agente della riscossione, in quanto non vi era prova della **revoca del provvedimento di fermo amministrativo** posto a base della richiesta medesima.

L'Agente della riscossione, pertanto, decideva di presentare **ricorso per cassazione** deducendo, fra gli altri motivi, la violazione di legge *ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.*, per erronea applicazione degli [articoli 2700 e 2718 cod. civ.](#), degli [articoli 24, 25 e 49 D.P.R. 602/1973](#), dell'[articolo 5, comma 5, D.L. 669/1996](#) e degli [articoli 1 e 6 D.M. 321/1999](#), nonché la violazione dell'[articolo 100 c.p.c.](#).

In particolare, esso deduceva che il **giudice del gravame** avesse **errato** nel non considerare che il contribuente non avesse disconosciuto le relate di notifica delle cartelle prodotte e l'estratto di ruolo, che provavano il rispetto della **sequenza procedimentale in tema di notifica degli atti impositivi**, nonché la **sussistenza dei crediti**.

Con riferimento alla violazione dell'[articolo 100 c.p.c.](#), invece, il riscosso deduceva **l'errore dei giudici di seconde cure** nel non aver rilevato la cessazione della materia del contendere,

derivante dalla richiesta e dall'ammissione al pagamento rateale e dalla revoca del provvedimento di fermo amministrativo.

L'ammissione al **piano di rateazione**, infatti, avrebbe causato il **venir meno** dell'**interesse ad agire**, nella specie il presupposto del ricorso stesso.

La Suprema Corte, **accogliendo il ricorso dell'Agente della riscossione**, seppur per violazione delle norme in tema di notificazione degli atti impositivi, ha ribadito i **rapporti tra l'impugnazione di un atto tributario e la conclusione di un piano di rateazione**.

Per quanto concerne la **notifica delle cartelle di pagamento** e la sussistenza dei crediti da esse vantati, i Giudici di vertice hanno precisato che **l'estratto di ruolo** è la fedele riproduzione del ruolo e, dunque, è di per sé **idoneo a provare l'entità e la natura del credito** portato dall'atto impositivo.

In riferimento alla **prova** della **notifica**, il procedimento di notificazione si intende provato mediante la sola **allegazione** della **relazione di notifica** o dell'**avviso di ricevimento**, non essendo necessaria anche la produzione della cartella di pagamento, in quanto se pervenuta al destinatario si presume da egli conosciuta ai sensi dell'[articolo 1335 cod. civ.](#)

Quanto, invece, alla più delicata questione inherente ai **rapporti** tra l'istanza di **rateazione** ed il **processo**, rigettando la dogliananza del ricorrente, la Corte di Cassazione ha ribadito che la domanda di **rateazione** del debito portato da una cartella di pagamento **non implica** di per sé una **rinuncia all'impugnazione** della stessa.

Ciò, in quanto l'accesso alla **rateazione** può essere **giustificato anche** dallo stato di **cogenza** derivante dalla notifica di **provvedimenti** quali il **fermo** o l'**ipoteca**, che possono dare in qualsiasi momento origine all'esecuzione forzata, e quindi **non** presuppone alcuna **acquiescenza del debito, né la conoscenza** dello stesso.

Tanto è stato anche confermato dalla giurisprudenza di merito, la quale ha peraltro aggiunto che la **rateazione** produce l'ulteriore effetto di **evitare le procedure esecutive**, con **riserva di sgravio**, in caso di **impugnativa** avente esito **positivo** (Cfr. [Ctp Roma, sent. n. 4265/2017](#)).

Inoltre, la medesima **non determina** la **cessazione** dell'**interesse** alla decisione del ricorso, in quanto la sua **sottoscrizione** configura il **solo impegno a pagare** l'imposta secondo il piano stabilito.

Orbene, venendo al caso di specie, i giudici di seconde cure hanno correttamente accertato la mancanza della prova in ordine alla **revoca del fermo**, da cui è **scaturita la rateazione**, che ha **paralizzato l'esecuzione**.

Sulla base di tali ragioni, pur essendo stato **accolto** il **ricorso** dell'Agente della riscossione in riferimento alla **prova** della **notifica**, la **dogliananza** relativa all'idoneità del **piano di rateazione** a

far cessare le opposizioni è stata espressamente **rigettata**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Monitoraggio dei consumi energetici tra iper e super ammortamento**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Tra gli investimenti che nel 2019 possono usufruire dell'iper ammortamento, con **maggiorazione del 170%** fino a un massimo di spesa di 2.500.000 euro, rientrano i **sistemi di monitoraggio dei consumi energetici**.

L'elenco dei **beni che possono beneficiare dell'agevazione** è fornito nell'[allegato A](#) della **L. 232/2016** e si articola su **tre linee di azione**:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti,
- **sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**,
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

I componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il **monitoraggio dei consumi energetici** e idrici e per la riduzione delle emissioni **rientrano nel secondo gruppo** (sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità).

Come specificato nella [circolare AdE 4/E/2017, paragrafo 12](#), questa voce di spesa si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo, basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi, in grado di **gestire il consumo della risorsa energetica**, idrica e per la **riduzione delle emissioni in maniera intelligente** recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, **ottimizzando la distribuzione di energia elettrica** e minimizzando eventuali sovraccarichi (*smart grid*).

Sono invece **escluse dall'iper ammortamento** le soluzioni finalizzate alla **produzione di energia** quali, ad esempio, **sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia** da qualunque fonte rinnovabile e non (tali interventi possono eventualmente beneficiare delle misure di favore per l'efficienza energetica).

Ai fini dell'agevazione in commento, è necessario che tali sistemi esercitino **contestualmente le tre funzioni di gestione, utilizzo e monitoraggio** mentre è sufficiente che intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul processo nel caso di derive.

I componenti devono avere un'**intelligenza locale** (e quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello sopradescritto. Per esempio, una **semplice valvola o vite sono componenti**, ma non sono intelligenti e dunque **possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema** in grado di effettuare gestione/utilizzo/monitoraggio efficiente ([Faq del Mise 19 maggio 2017](#)).

Si segnala, inoltre, che la [circolare Mise del 23 maggio 2018 n. 177355](#) ha fornito ulteriori precisazioni circa i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici **degli impianti di illuminazione**.

Tali sistemi, ancorché funzionali in senso ampio al risparmio dell'energia elettrica, **non possono considerarsi ammissibili all'iper ammortamento**, in quanto nell'ambito della voce in questione rientrano solo *“quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo”*; pertanto, tra i componenti e sistemi 4.0 **non possono includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali** e non di impianti produttivi in senso stretto.

Fattispecie distinta è l'ipotesi in cui, **in relazione allo specifico processo produttivo dell'impresa**, l'impianto di illuminazione si configuri come **impianto tecnico di produzione** e non come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell'immobile in cui è svolta l'attività; può essere il caso, ad esempio, degli **impianti di illuminazione artificiale** costituiti da lampade specifiche per l'**ortofloricoltura** e utilizzati all'interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui **processi fotosintetici**, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale.

Si ricorda, infine, che i sistemi per assicurare la qualità e la sostenibilità devono soddisfare il **requisito dell'interconnessione**. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017](#), possa essere definito **“interconnesso”**, è necessario e sufficiente che:

- **scambi informazioni con sistemi interni** (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) **e/o esterni** (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La caratteristica dell'interconnessione deve risultare da **apposita perizia**, obbligatoria se il valore dell'investimento **superà 500.000 euro**, oppure da **dichiarazione resa dal legale rappresentante** se l'investimento è di valore inferiore a tale cifra.

Le **componenti impiantistiche escluse dall'iper ammortamento** per carenza del requisito dell'interconnessione possono eventualmente beneficiare del **super ammortamento** reintrodotto dal Decreto Crescita ([articolo 1 D.L. 34/2019](#)), con una **maggiorazione del 30%** per gli investimenti effettuati nel **periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019** in beni strumentali nuovi.

Seminario di specializzazione

## LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)